

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE MANSIONI SUPERIORI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____ Pubblicato

all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'attribuzione delle mansioni superiori al personale dipendente del Comune di Amatrice nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 165/2001, come completate dall'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

Ai sensi dell'art. 52, comma 3 del D. Lgs. 165/2001, si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

L'assegnazione di mansioni superiori può essere disposta al personale individuato con i criteri di cui al successivo art. 3.

Art. 2 – DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI

Le mansioni superiori possono essere attribuite dai Responsabili di settore per obiettive esigenze di servizio e nell'ambito delle risorse espressamente assegnate a tale finalità, a dipendenti assegnati alla propria struttura, nei seguenti casi:

a) per la copertura di un posto vacante in organico, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili a 12 mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto;

La vacanza d'organico viene verificata prendendo come riferimento la dotazione organica dei singoli settori risultante dall'atto di definizione della Struttura Comunale e dalla conseguente assegnazione del personale.

b) per la sostituzione di altro dipendente assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per tutta la durata dell'assenza.

Al dipendente assegnato alle mansioni superiori e durante il periodo di esercizio delle stesse non può essere concesso il passaggio a rapporto di lavoro part-time.

Il conferimento delle mansioni di categoria C, con conseguente attribuzione degli incarichi di cui agli artt. 8 e 11 del CCNL del 31.03.1999, viene disposto con provvedimento congiunto del Sindaco e del Segretario Comunale, quale risultante della congiunta valutazione degli aspetti di natura tecnica connessi all'individuazione del destinatario delle mansioni superiori e gli aspetti di natura propriamente fiduciaria connessi all'individuazione del responsabile del settore ex art. 50 d.lgs. 267/2000.

Art. 3 – CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI

Il conferimento di mansioni superiori può riguardare solo il personale a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova e non comporta modifica del contratto individuale di lavoro. Qualora sia ritenuto necessario attivare la procedura di assegnazione di mansioni superiori, si deve

preliminarmente verificare il possibile ricorso a soluzioni organizzative alternative.

Ove si accerti l'impossibilità di tali soluzioni, si potranno assegnare le mansioni superiori con provvedimento motivato.

a) la scelta del dipendente assegnatario avviene tra i dipendenti a tempo indeterminato, appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella relativa al posto da occupare;

b) Per l'individuazione del dipendente si deve tener conto:

– della natura e caratteristiche della funzione da ricoprire;

– dei requisiti culturali posseduti dai dipendenti interessati;

– delle attitudini, della capacità professionali e dell'esperienza acquisita.

Il conferimento delle mansioni superiori deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato ai fini della sottoscrizione per accettazione.

Art. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Al dipendente incaricato con atto formale di mansioni superiori spetta, per il periodo di effettivo espletamento delle stesse, il compenso economico nella misura prevista dal vigente CCNL, consistente nella differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, ferma restando la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Tale trattamento incide anche nel calcolo della tredicesima mensilità. Il trattamento economico accessorio deve essere calcolato e corrisposto con riferimento alla posizione economica formalmente rivestita nella categoria inferiore di appartenenza.

Art. 5 NORMA DI SALVAGUARDIA

L'assegnazione delle mansioni superiori disposta al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 2 o nella inosservanza delle procedure previste dal presente regolamento è nulla.